

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 121 del 02 ottobre 2018

Procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2037274, di apparati rete per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto, CIG 7603063611. Provvedimento di ammissione/esclusione.

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, approvando i verbali e le operazioni di gara del seggio di gara di cui ai giorni 18, 24 e 28 settembre 2018, dispone le ammissioni e le esclusioni nella procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 1895080, di apparati storage e switch SAN, CIG 7603063611.
--

Il Direttore

Premesso che:

- Con decreto n. 103 del 21 agosto 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura di acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione di 4 switch di rete modello "Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G" e relativa accessoristica per il potenziamento del Sistema Informativo regionale, con base d'asta pari ad Euro 150.000.00 IVA esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava il codice CIG 7603063611;

- il medesimo decreto dava atto che il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, era il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;

- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 14 settembre 2018, ore 10:00, pervenivano quattro offerte presentate da:

- a) EDS S.R.L., con sede in Viale Europa Unita 37/30 - Castelfranco Veneto (TV), P.Iva 03895810269,
- b) MATICMIND S.p.a., con sede in Via F. Magellano, n. 1, 41123 Modena, P.iva 05032840968;
- c) OPEN ESSE S.r.l., con sede in Largo Alfredo Oriani, n. 9, 00152 Roma, P.Iva 08811431009;
- d) TECHNOINF S.r.l.s., con sede in Artigianato, n. 2, Carugate (MI), P.Iva 10239630964;

- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 18/09/2018 allo scaricamento dalla piattaforma MEPA delle Buste "documentazione amministrativa" di tutti i concorrenti; in successiva seduta svoltasi in data 24/09/2018 il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura delle Buste "documentazione amministrativa" di tutti gli operatori economici concorrenti, riscontrandone la completezza con riferimento alle società OPEN ESSE S.r.l. e TECHNOINF S.r.l.s.; in relazione alla società EDS S.r.l., nella busta amministrativa si rinveniva non completa la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5 del Capitolato speciale, "documentazione amministrativa", n. 7, "ulteriori dichiarazioni", non avendo la società indicato i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in carica e cessati nell'anno antecedente la data di scadenza della presente RdO, senza inserire ulteriori precisazioni. Il Responsabile del procedimento disponeva, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, di ammettere la società EDS S.r.l. alla regolarizzazione della documentazione presentata, mediante invio delle citate "ulteriori dichiarazioni", debitamente compilate in ogni parte, dando chiara evidenza di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in carica e cessati, sulla base degli atti societari e dei dati risultanti dal Registro Imprese; in relazione alla società MATICMIND S.p.a. il Responsabile del procedimento veniva a conoscenza a seguito dell'esame del DGUE, che la società era stata destinataria in data 06/06/2018, su decisione del Consiglio dell'Anac assunta con delibera n. 897698 del 23/05/2018, di una sanzione pari a giorni 15 di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annotazione. Il periodo di interdizione era tuttavia concluso. Il Responsabile del procedimento decideva di effettuare sul punto una immediata verifica accedendo al Casellario Informatico sul portale Anac il quale confermava l'annotazione citata, ormai scaduta, ma presentava un'ulteriore annotazione, pubblicata in data 14/09/2018, su decisione del Consiglio dell'ANAC assunta con delibera n. 761 in data 5 settembre 2018, comportante la sanzione pari ad 1 mese di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara, di affidamento di subappalti, oltre che costituire per tale lasso temporale motivo ostativo alla stipulazione dei contratti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-ter del D.Lgs n. 80/2016.

Il Rup, prendendo atto dell'annotazione, proponeva di procedere all'esclusione della società ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f) e lett. f-ter) del D.Lgs n. 80/2016.

In successiva seduta in data 28/09/2018 il Responsabile del procedimento di gara procedeva all'esame della documentazione trasmessa dalla società EDS S.r.l ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, riscontrandone la completezza;

il tutto come si evince dai verbali allegati sotto la lettera A;

Considerato che la società Maticmind S.p.a. è destinataria di una sanzione comminata dall'Anac comportante l'interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara per un mese a decorrere dal 14/09/2018, data di scadenza della presentazione dell'offerta nella RDO in oggetto;

- secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale confermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 20 luglio 2015, n. 8, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

- L'art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 afferma che "le stazioni appaltanti escludono un operatore in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5" (dell'art. 80);

- l'art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 afferma che la stazione appaltante esclude "l'operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";

- L'art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 afferma che la stazione appaltante esclude "dalla partecipazione alla procedura di appalto un operatore economico...iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico";

- dal portale Anac risulta che la Maticmind S.p.a. è destinataria di una sanzione comminata dall'Anac comportante l'interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara per un mese a decorrere dal 14/09/2018;

Ritenuto:

- di far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 18, 24 e 28 settembre 2018, mediante approvazione dell'allegato "A";

- di ammettere alla procedura d'acquisto CIG 7603063611 la società EDS S.R.L., con sede in Viale Europa Unità 37/30 - Castelfranco Veneto (TV), P.Iva 03895810269, la società OPEN ESSE S.r.l., con sede in Largo Alfredo Oriani, n. 9, 00152 Roma, P.Iva 08811431009 e la società TECHNOINF S.r.l.s., con sede in Artigianato, n. 2, Carugate (MI), P.Iva 10239630964;

- di escludere dalla procedura d'acquisto CIG 7603063611 la società MATICMIND S.p.a., con sede in Via F. Magellano, n. 1, 41123 Modena, P.Iva 05032840968;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

Visto l'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che l'esclusione deve essere comunicata d'ufficio dalla stazione appaltante agli offerenti esclusi immediatamente e comunque non oltre un termine non superiore a cinque giorni;

Visto altresì l'art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: "Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa

impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività."

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 103 del 21 agosto 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, nella procedura d'acquisto mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2037274 di 4 switch di rete modello "Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G" e relativa accessoristica per il potenziamento del Sistema Informativo regionale, CIG 7603063611, il verbale delle operazioni di gara dei giorni 18, 24 e 28 settembre 2018, che si allegano al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato A**);
3. di ammettere alla procedura di gara CIG 7603063611 la società EDS S.R.L., con sede in Viale Europa Unità 37/30 - Castelfranco Veneto (TV), P.Iva 03895810269, la società OPEN ESSE S.r.l., con sede in Largo Alfredo Oriani, n. 9, 00152 Roma, P.Iva 08811431009 e la società TECHNOINF S.r.l.s., con sede in Artigianato, n. 2, Carugate (MI), P.Iva 10239630964;
4. di escludere dalla procedura di gara CIG 7603063611 la società MATICMIND S.p.a., con sede in Via F. Magellano, n. 1, 41123 Modena, P.iva 05032840968;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
6. di precisare che, al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti verbali di gara, allegato sotto la lettera "A";
7. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo la pubblicazione dell'allegato "A".

Idelfo Borgo

Allegato "A" (*omissis*)